

Aggiornamento degli elenchi per gli albi dei giudici popolari

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951 N. 287 sostituito con l'art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405 riguardante l'aggiornamento degli albi definitivi dei giudici popolari;

invita

i cittadini, d'ambo i sessi, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge 1951, n. 287, ad iscriversi **non oltre il 31 luglio 20** 11 **nei rispettivi elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello, elenchi da valere per il biennio 20 11 **- 20** 13.**

BUSSETO

11 APR 2011



IL SINDACO
dr. Luca Laurini

N.B. - Da pubblicare entro il 30 Aprile.

Estratto dalla legge 10-4-1951 N. 287

- Art. 9 I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
- Art. 10 I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.
- Art. 12 Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare;
- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizi appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.